

## 18.3.2010 - PRESTAZIONI DI SERVIZI INTRACOMUNITARI DALL'1.1.2010

### GENERALITA'

I nuovi criteri di **territorialità Iva** in vigore dall'1.1.2010 col cosiddetto VAT PACKAGE sono in sintesi i seguenti:

- per i servizi resi a soggetti Iva e ad Enti non commerciali si applicherà il criterio generale **del luogo in cui risiede il Committente**: in altre parole si applicherà l'Iva italiana solo se il Committente è italiano;
- le deroghe, prima numerose e contenute nell'abrogato art. 7 Dpr 633/72, di difficile comprensione e applicazione, ora sono state semplificate e ridotte a pochi casi;
- in tema di soggettività passiva Iva, cambiano le regole per le stabili organizzazioni e gli enti non commerciali;
- il reverse charge diventa il metodo ordinario di assolvimento dell'imposta nei rapporti con soggetti non residenti; attenzione perché è stato modificato l'art. 17 Dpr 633/72, per cui l'Autofattura è contemplata nell'art. 17 c. 2 (prima era nell'art. 17 c. 3 – cambiare i codici Iva in contabilità); nel Telefisco del 21.1.2010 tuttavia è stata consentita la possibilità, anziché di emettere autofattura, di **integrare la fattura estera**;
- i servizi intracomunitari prestati non daranno più diritto a costituire plafond Iva per gli esportatori abituali;
- gli Intrastat diventano obbligatori anche per le prestazioni di servizi rese e ricevute e i modelli dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica;
- dovremo smettere di usare il codice "art. 40 DL 331/93 – commi 4 bis, 5, 6,7,9 " in quanto questi commi sono stati abrogati. Al loro posto useremo la causale **"Fuori campo IVA art. 7 ter"** per fatturare le prestazioni di servizi ad un committente estero, sia UE che Extra UE.

### TERRITORIALITA' DEI SERVIZI RESI O RICEVUTI

La Direttiva europea 2008/8/CE modifica i criteri della territorialità delle prestazioni di servizi, in passato basati sull'applicazione dell'Iva nel paese del prestatore. Possiamo fare tre grandi distinzioni:

1) dall'1.1.2010 la regola di generale applicazione sarà la seguente: **la prestazione di servizi si considera effettuata nel paese del Committente, se questi è un soggetto passivo d'imposta** (cosiddetta prestazione B2B cioè Business to Business, che significa da soggetto passivo a soggetto passivo), quindi il luogo di tassazione Iva è quello del paese del Committente. In altre parole ciò significa che quando un'impresa italiana (prestatore del servizio) esegue una riparazione per un cliente francese (Committente), si dovrà applicare l'Iva francese e non quella italiana; pertanto l'impresa italiana fatturerà al cliente francese con la causale Fuori Campo Iva art. 7 ter Dpr 633/72, tale importo NON concorrerà a formare il plafond Iva dell'esportatore abituale e si dovrà compilare telematicamente il nuovo modello Intra 1 quater delle prestazioni di servizi rese ad un soggetto passivo UE.

2) **eccezione**: le prestazioni di servizi B2C (cioè Business to Consumer, che significa da soggetto Iva a privato), per le quali il criterio da usare è quello del paese del prestatore, quindi se il prestatore del servizio è italiano ed il Committente è un privato tedesco, il primo deve emettere fattura con IVA 20%. In determinati casi diventa perciò opportuno farsi rilasciare un'autocertificazione dal Committente per farsi attestare la sua qualità di impresa ovvero di privato.

3) **deroghe** al criterio generale della rilevanza Iva nel paese del Committente

Le deroghe sono state fortemente limitate e riguardano casi in cui si applicano criteri specifici tendenti a spostare l'applicazione dell'Iva nel paese in cui la prestazione si consuma. Esse sono:

- a) prestazioni di servizi relative ad **immobili**, comprese le progettazioni, gli appalti e le perizie o intermediazioni immobiliari: si applica l'Iva del luogo ove è situato l'immobile (es.: appalto aggiudicato a impresa italiana per la costruzione di un immobile in Svizzera: è prestazione fuori campo Iva essendo l'immobile situato all'estero);
- b) prestazioni di **servizi alberghieri**: seguono la regola di cui sopra, per cui si applica l'Iva del paese in cui l'albergo è fisicamente situato; se, per esempio, un'impresa italiana soggiorna in un hotel tedesco in occasione di una fiera, riceverà una fattura con l'Iva tedesca, che potrà poi chiedere a rimborso ma non più alla Germania bensì al Fisco italiano;
- c) prestazioni di **trasporto passeggeri**: in generale si applica la normativa italiana sul solo tratto percorso nel territorio italiano;
- d) prestazioni **artistiche, culturali, ricreative, didattiche, sportive**: si applica l'Iva del luogo ove si è svolta materialmente la prestazione (es.: corso di lingua straniera tenuto da un tedesco in Italia: si applica l'Iva italiana anche se il prestatore è estero perché materialmente eseguita in Italia, si veda il nuovo art. 7 quinquies); ma se la prestazione è on line ha rilevanza nel paese del committente;
- e) **ristorazione e catering**: si applica l'Iva del luogo ove si è svolta materialmente la prestazione;
- f) ristorazione e catering su navi, treni e aerei: si applica l'Iva del luogo di partenza del trasporto passeggeri solo per la tratta UE;

Diventano soggetti passivi anche gli Enti, pubblici o privati, che svolgono oltre all'attività istituzionale anche attività commerciali e quelli che, pur non svolgendo nessuna attività commerciale, hanno comunque una Partita Iva. Ciò significa che, se ricevono una fattura da un prestatore estero di servizi, devono emettere autofattura con IVA 20%; in molti casi gli enti non commerciali in questione non potranno detrarre al 100% l'IVA; se poi la prestazione riguarda l'attività istituzionale l'Iva è completamente indetraibile.

Come dovranno comportarsi le imprese o i professionisti italiani che correntemente si trovano ad effettuare prestazioni di servizi nei confronti di clienti situati al di fuori dei confini nazionali?

Occorrerà effettuare una prima fondamentale distinzione circa la natura del cliente cui rivolgono le prestazioni: vanno distinti a seconda che essi siano privati consumatori o soggetti passivi Iva. Nel caso in cui i clienti siano privati consumatori nel loro paese di residenza, le prestazioni saranno imponibili Iva in Italia; viceversa, qualora gli stessi siano

soggetti passivi ai fini iva nei loro paesi, l'Iva dovrà essere ivi assolta, per cui il prestatore emetterà fattura senza addebito di Iva. In particolare, dovendosi riferire a Clienti soggetti passivi iva nei loro paesi, l'operatore italiano dovrà:

- emettere fattura citando il titolo e la norma di non assoggettamento ad iva in Italia (Fuori campo Iva art. 7-ter Dpr 633/72);

- **evidenziare in fattura il numero di partita Iva del cliente** (ove lo stesso sia comunitario);

- compilare il nuovo modello **Intrastat 1 quater** per le prestazioni di servizi rese a clienti intracomunitari.

#### **AUTOFATTURA**

A sua volta il cliente comunitario dovrà, mediante la tecnica del reverse charge, emettere autofattura per rendersi debitore dell'Iva nel suo paese.

Come si emette l'autofattura: l'acquirente dei servizi (es.: il Committente italiano) riporta su sua carta intestata, indirizzata a se medesimo, una dicitura del tipo "**Autofattura n. ... del .... emessa ex art. 17 c. 2 Dpr 633/72**" richiamando nel corpo della fattura gli estremi dell'originaria fattura estera (ragione sociale, indirizzo e P. Iva del fornitore estero, numero e data), ripetendo l'importo della fornitura (in euro se l'originaria fattura era in valuta diversa) e applicando l'Iva 20%. Si consiglia di allegare all'autofattura copia della fattura estera. La numerazione delle autofatture può essere autonoma ovvero progressiva con le normali fatture emesse. Il numero di protocollazione nel Registro acquisti può essere autonomo, se si adotta un registro sezionale, ovvero progressivo. Il tutto dipende dal software utilizzato.

### **I NUOVI MODELLI INTRASTAT**

Dall'1.1.2010 diventa obbligatorio il "listing" anche per le prestazioni di servizi rese a soggetti UE o ricevute da soggetti UE. A questo scopo sono stati approvati i nuovi modelli Intra quater e quinquies. La loro spedizione è consentita solo in via telematica entro il 25 del mese successivo.

**Importante: non vanno compresi negli elenchi Intrastat (vedi nuovo art. 50 c. 6 DL 331/93):**

**1) le prestazioni di servizi degli artt. 7 quater e 7 quinquies** (prestazioni di servizi relative ad immobili, perizie immobiliari, mediazioni immobiliari, prestazioni alberghiere, trasporto passeggeri, ristorazione e catering, locazioni a breve di mezzi di trasporto, manifestazioni ed eventi);

**2) le prestazioni di servizi per le quali NON è dovuta l'Iva nello stato membro del destinatario, cioè del Committente** (prestazioni di trasporto persone, di trasporto beni destinati ad essere importati, esportati o in transito, intermediazioni relative a importazioni, esportazioni o transiti, lavorazioni su beni in temporanea importazione). Per cui un servizio reso da IT1 a UE1, o viceversa, non imponibile od esente Iva, NON deve affluire nella Dichiarazione Intra quater.

#### **Lavorazioni UE**

Oltre ad essere indicati nei nuovi modelli Intra quater, i servizi di lavorazione, laddove la periodicità naturale del contribuente sia, per il singolo elenco, mensile, dovranno, come in passato, essere indicati, per la parte statistica, anche nei modelli Intra bis:

Rimangono esclusi dalla compilazione di tali modelli i soggetti con periodicità trimestrale e quelli mensili per opzione.

È confermato come in passato che la compilazione delle colonne relative al valore statistico, alle condizioni di consegna e al modo di trasporto è obbligatoria solo per i soggetti con spedizioni (Intra 1) o arrivi (Intra 2) che nell'anno precedente (o in via presuntiva nel caso di inizio attività) superano la soglia di € 20.000.000. In deroga a quanto affermato va, tuttavia, precisato che, per le lavorazioni, la compilazione della colonna dedicata al valore statistico è comunque obbligatoria, indicando il valore.

**Numero e data fattura:** negli elenchi Intra servizi occorre indicare numero e data fattura. Nel caso di fatture ricevute il numero e la data da indicare nell'apposito campo sono quelli attribuiti dal ricevente la fattura, sia nel caso in cui si emetta autofattura sia nel caso in cui si integri la fattura UE ricevuta (modalità entrambe consentite).

**Periodicità degli elenchi:** è stata abolita la periodicità annuale e la regola generale è la periodicità mensile; è ancora possibile la periodicità trimestrale se la somma delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese non eccede, in ciascuno dei 4 trimestri precedenti, i 100.000 euro (attenzione perché occorre anche non avere superato i 50.000 euro di cessioni di beni ed i 50.000 euro di prestazioni di servizi). In altre parole dobbiamo rispettare due condizioni: non si devono superare i 100.000 euro in totale in nessuno dei 4 trimestri e singolarmente i 50.000 euro di cessioni e i 50.000 euro di prestazioni di servizi.

Esempio: cessioni 45.000 euro + prestazioni di servizi 45.000 euro. La periodicità è trimestrale.

Esempio: cessioni 51.000 euro, prestazioni di servizi 5.000 euro, la periodicità è mensile.

Questo limite vale per le cessioni e le prestazioni intracomunitarie rese, nonché autonomamente per gli acquisti e le prestazioni intracomunitarie ricevute. Pertanto è possibile essere mensili per le vendite e trimestrali per gli acquisti, o viceversa.

Attenzione perché il superamento dei 50.000 euro nel corso di un trimestre, ad es. a febbraio 2010, comporta per i trimestrali l'obbligo di presentare già per il mese di marzo 2010 l'Intra mensile di marzo (e così via per i mesi successivi) + l'Intra trimestrale, composto da soli 2 mesi, per gennaio e febbraio 2010.

È possibile, essendo trimestrali, optare per diventare mensili (sconsigliato). Ove cioè accadesse la parte statistica dell'Intra 1 non va compilata, essendo riservata ai mensili "per natura" e non ai mensili "per opzione".

**Scadenze:** in via telematica entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento (entro il 20 se presentati su supporto digitale - floppy disk, cd, dvd, chiavetta Usb - ma questa possibilità vale fino al 30.4.2010).

Con la Circolare Agenzia Entrate n. 5 del 17.2.2010 è stato disposto che a decorrere dal 18 febbraio 2010 non è più possibile la presentazione cartacea dei mod. Intra. Inoltre è stata disposta la non applicazione di sanzioni per i modelli Intra da gennaio a maggio 2010 sbagliati, nonché per il primo trimestre 2010, se corretti con elenchi integrativi entro il 20.7.2010.

Con la Circolare Agenzia Entrate del 18.3.2010 è stato consentito di presentare il mod. Intra di gennaio 2010 entro il prossimo 4.5.2010 senza sanzioni. Non si capisce il perché ma l'Intra di febbraio non ha subito proroghe e scade il prossimo 25 marzo.

## CASI ED ESEMPI

Facciamo ora alcuni esempi concreti per cercare di capire in pratica come funzionano le prestazioni di servizi dall'1/1/2010.

Negli esempi IT1 si riferisce ad un'impresa italiana soggetto passivo Iva in Italia, FR1 ad un'impresa francese soggetto passivo Iva in Francia, UE1 ad un'impresa comunitaria, ExtraUE1 ad un'impresa con sede fuori UE, ecc.

### A) PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICHE

Sono tali tutte le prestazioni di lavorazione, manutenzione, noleggi, riparazione, trasporto di beni, esami, qualità taratura strumenti, perizie, ecc. su beni mobili, nonché il commercio elettronico e la consulenza e assistenza tecnica e legale tra imprese. Tutte le volte che viene indicato l'obbligo di autofatturazione (reverse charge) e' **possibile anche l'integrazione con Iva** della fattura estera ricevuta (vedi Risposta a Telefisco di Italia Oggi del 21.1.2010).

#### A1) Impresa italiana IT1 che svolge attività di prestazione di servizi nei confronti di un'impresa UE1

Si applica la regola generale secondo la quale rileva l'Iva del paese del Committente (UE1). L'impresa italiana provvederà ad emettere fattura senza addebito di Iva ex **art. 7 ter Dpr 633/72**, mentre la committente estera dovrà provvedere all'inversione contabile (autofattura) nel suo paese. IT1 compila l'Intra 1 quater (Intra servizi resi).

#### A2) Impresa italiana IT1 che svolge attività di prestazione di servizi nei confronti di un'impresa ExtraUE1

Si applica la regola generale secondo la quale rileva l'Iva del paese del Committente (ExtraUE1, ammesso che abbia l'Iva, ma ciò non ci interessa). L'impresa italiana provvederà ad emettere fattura senza addebito di Iva ex **art. 7 ter Dpr 633/72**. Non si compila l'Intra non essendo una prestazione intracomunitaria; del resto sarebbe impossibile incrociare i dati di IT1 con quelli di ExtraUE1.

#### A3) Impresa italiana (IT1) che effettua una prestazione per conto di un'impresa italiana in Svizzera.

A decorrere dal 1 gennaio 2010, poiché il committente è italiano, quindi soggetto passivo in Italia, la prestazione diventa imponibile IVA in Italia (va emessa **fattura con IVA 20%**).

#### A4) Impresa cinese che effettua una prestazione di servizi in Cina a favore di un'impresa italiana.

Essendo il Committente italiano, l'operazione è soggetta ad Iva italiana con l'applicazione del sistema del reverse charge. Quindi l'impresa italiana riceverà una fattura (naturalmente senza addebito di IVA) e dovrà emettere **autofattura art. 17 c. 2** senza compilare peraltro l'Intra 2 quater non essendo il prestatore un soggetto comunitario.

#### A5) FR1 noleggia macchinario o presta un servizio generico a IT1

Committente è IT1 il quale dovrà autofatturarsi art. 17 c. 2. IT1 compila l'Intra 2 quater (servizi ricevuti).

#### A6) ExtraUE1 noleggia macchinario o presta servizio generico a IT1

Committente è IT1 il quale dovrà autofatturarsi art. 17 c. 2. No Intra servizi.

#### A7) Fattura ricevuta da IT1 per Fiera in Germania

Non cambia nulla nel 2010 per le Fiere all'estero: riceveremo la fattura con addebito dell'Iva tedesca per cui questa operazione non andrà in Intra, ma potremo richiedere il rimborso dell'Iva tedesca direttamente all'Ag. Entrate Italiana tramite la nuova procedura telematica (prima del 2010 si poteva chiedere il rimborso direttamente in Germania).

#### A8) IT1 presta un servizio ad un privato italiano, UE o ExtraUE

Essendo il Committente un privato si ribalta la regola generale, pertanto rileva come Iva il paese del prestatore, anziché quello del Committente. IT1 emette normale fattura con Iva italiana.

#### A9) Il Rappresentante fiscale in Italia di UE1 presta servizi (o cede beni) a privati italiani ovvero ad altri Rappresentanti fiscali in Italia di soggetti passivi UE

In entrambi i casi il Rapp. Fiscale in Italia di UE1 emette ancora fattura con Iva italiana.

#### A10) UE1, senza Rappresentante fiscale in Italia, presta servizi o cede beni al Rapp. Fiscale in Italia di FR1

Il Rappresentante fiscale in Italia di FR1 non può applicare il reverse charge, cioè autofatturarsi (v. art. 17 c. 1 Dpr 633/72). Pertanto UE1 dovrà identificarsi in Italia ed emettere fattura con Iva al Rappresentante fiscale in Italia di FR1.

### B) RIPARAZIONI E LAVORAZIONI

Rientrano comunque tra le prestazioni di servizi generiche. Vengono esaminate a parte per talune loro peculiarità.

#### B1) Impresa italiana (IT) che effettua servizi di riparazione per un'impresa tedesca, il bene riparato rimane in Italia.

A decorrere dal 1 gennaio 2010 IT1 fatturerà questi servizi al committente tedesco **fuori campo IVA art. 7-ter** in quanto il committente è un soggetto passivo in un altro stato membro UE. Non è più rilevante che il bene, sul quale è stato effettuato il servizio, rimanga in Italia o meno.

#### B2) Impresa tedesca che effettua una riparazione per conto di un'impresa italiana (IT) e i beni riparati rimangono in Germania.

A decorrere dal 1 gennaio 2010, poiché il committente è soggetto passivo in Italia, la prestazione diventa imponibile IVA in Italia, con l'applicazione del sistema del reverse charge. Quindi l'impresa italiana riceverà una fattura dall'impresa tedesca senza addebito di IVA, e dovrà emettere **autofattura art. 17 c. 2** e compilare l'Intra 2 quater.

**B3) Impresa svizzera che effettua una riparazione per conto di un'impresa italiana (IT) e i beni riparati rimangono in Svizzera.**

A decorrere dal 1 gennaio 2010, poiché il committente è soggetto passivo in Italia, la prestazione diventa imponibile IVA in Italia, con l'applicazione del sistema del reverse charge. Quindi l'impresa italiana riceverà una fattura dall'impresa svizzera e dovrà emettere **autofattura art. 17 c. 2**. Non si compila l'Intra 2 quater.

**B4) Riparazione di beni e perizie**

Seguono la regola generale del paese del Committente; pertanto se quest'ultimo è un soggetto passivo comunitario o extracomunitario, l'operazione è **fuori campo Iva art. 7-ter**. Se il Committente è italiano si deve applicare l'Iva italiana, salvo il caso di bene in temporanea importazione per cui l'operazione è comunque non imponibile art. 9 c. 1.

**B5) IT1 presta servizio di riparazione di un bene mobile ad un cliente UE1 (ovvero a ExtraUE1)**

È operazione **fuori campo Iva art. 7-ter** a prescindere che la lavorazione avvenga in Italia, UE o ExtraUE. Non fa plafond né va nel Volume d'affari Iva. Va inserita nell'INTRA 1 quater se il Cliente è UE1, non si compila invece l'Intra se il Cliente è ExtraUE1.

**B6) IT1 presta servizio di riparazione di un bene mobile in Francia al cliente IT2**

IT1 emette fattura con **IVA italiana** a IT2, anche se la prestazione è eseguita nella UE o ExtraUE, avendo rilevanza il paese del committente e non più il luogo ove è avvenuta la riparazione.

**B7) FR1 (o USA1) presta servizio di riparazione di un bene mobile a IT1**

**Si Iva italiana**, sia che la lavorazione avvenga in Italia, nella UE o ExtraUE. IT1 riceve una fattura senza IVA, deve emettere Autofattura col reverse charge art. 17 c. 2 e dovrà compilare l'Intra 2 quater nel caso di fornitore francese ovvero comunitario, nulla invece dovrà compilare nel caso in cui il fornitore sia USA1.

**B8) Se FR1 Ditta francese presta un servizio a privato italiano**

FR1 emette fattura con Iva francese.

**B9) IT1 riceve da FR1 un bene da riparare, poi lo restituisce**

IT1 compila il Registro art. 50, emetterà fattura a FR1 **Fuori campo Iva art. 7 Ter**, scarica il Registro art. 50, non indica l'operazione nel mod. Intra 1 bis ma nell'Intra 1 quater avvalendosi del Decreto che dispensa dalla rilevazione statistica le riparazioni di beni intracomunitari.

**B10) FR1 riceve da IT1 un bene da riparare, poi lo restituisce**

IT1 compila il Registro art. 50, non indica nulla nell'Intra in uscita, riceve da FR1 fattura senza Iva, emetterà **autofattura art. 17 c. 2**, non indicherà l'operazione nel mod. Intra 2 bis avvalendosi della dispensa sopra citata ma nell'Intra 2 quater.

**B11) IT1 riceve merci da lavorare (non da riparare) da FR1**

Si premette che la differenza tra riparazione e lavorazione è che la prima non muta la natura del bene, la seconda sì; ed esiste un Decreto che esenta dalla rilevazione statistica dell'Intra 1 bis o dell'Intra 2 bis le sole riparazioni di beni. Pertanto dal 2010 la prestazione di servizio di lavorazione di un bene va indicata come cessione nell'Intra 1 bis statistico (o come acquisto nell'Intra 2 bis statistico) e come prestazione di servizi anche nell'Intra 1 quater o 2 quater.

Fino a dicembre 2009 IT1, se mensile, compilava l'Intra 2 bis solo statistico, annotava nel Registro art. 50 della temporanea importazione, lavorava il bene rispedendolo a FR1, scaricava poi il Registro art. 50, emetteva fattura Non Imp. Art. 40 c. 4 bis DL 331/93 e compilava l'Intra 1 bis solo statistico.

Da gennaio 2010 IT1, al ricevimento merce, compila sempre il Registro art. 50, lavora il bene rispedendolo a FR1, scarica il Registro art. 50, emette fattura per lavorazione intracomunitaria **Fuori campo Iva art. 7 Ter**, poi se mensile IT1 compila l'Intra 1bis solo a fini statistici (indicando il valore della merce al confine), infine compila completamente l'Intra 1 quater indicando l'ammontare della prestazione di servizio resa.

Attenzione: questa operazione non alimenta il plafond dell'esportatore abituale!

**B12) IT1 consegna a FR1 merci da lavorare (non da riparare)**

IT1, alla spedizione della merce da lavorare, compila sempre il Registro art. 50; poi se mensile IT1 compila l'Intra 1bis solo a fini statistici (indicando il valore della merce pre lavorazione al confine; al ricevimento del bene lavorato scarica il Registro art. 50, riceve da FR1 fattura per lavorazione intracomunitaria Fuori campo Iva, emette **Autofattura art. 17 c. 2**, infine compila completamente l'Intra 2 quater indicando l'ammontare della prestazione di servizio ricevuta.

**B13) IT1 invia beni per una lavorazione a FR1 che poi li spedisce ad un cliente di IT1 in Russia**

Committente è IT1 il quale deve autofatturare la lavorazione **Non Imp. Art. 9 n. 9**. Non si deve compilare l'Intra 2 quater in quanto l'operazione è non imponibile (Vedi art. 50 c. 6 DL 331/93 come modificato dall'1.1.2010).

**B14) IT1 incarica un prestatore tedesco di effettuare una riparazione in Germania ad un macchinario**

Committente è IT1 il quale deve autofatturare la prestazione ricevuta (che non ha l'Iva tedesca) e compilare l'Intra 2 quater.

**B15) IT1 acquista via Internet da FR1 l'aggiornamento di un software**

IT1 deve autofatturarsi con Iva e compilare l'Intra 2 quater servizi.

## C) TRASPORTI DI BENI

Vale sempre la regola generale per cui tra imprese rileva l'Iva del paese del Committente.

### **C1) FR1 commette un trasporto a vettore italiano IT1**

E' operazione **Fuori Campo Iva** per il vettore italiano IT1, anche se la tratta e' tutta italiana. FR1 dovra' autofatturarsi. IT1 deve compilare l'Intra 1 quater.

### **C2) USA1 commette al vettore IT1 un trasporto merci da Milano a Roma**

Anche se questo trasporto e' effettuato completamente in Italia, vale la regola generale: essendo pero' commissionato da un soggetto passivo extraUE sarà fatturato da IT1 **fuori campo Iva art. 7 TER** ma IT1 non deve compilare l'Intra 1 quater.

### **C3) IT1 commette un trasporto a vettore UE**

Si Iva italiana anche se la tratta e' estera. IT1 riceverà dal vettore UE una fattura senza IVA, deve emettere Autofattura col reverse charge art. 17 c. 2 assoggettandola ad Iva italiana 20% e dovrà compilare l'Intra 2 quater. Attenzione: sempre che non si tratti di un trasporto di beni in importazione o esportazione, vedi punto successivo.

### **C4) IT1 commette un trasporto a vettore italiano IT2 di un bene in importazione (es. da Svizzera a Italia) o esportazione (es. da Italia a Cina)**

Il vettore italiano IT2 effettua un trasporto che e' **Non Imp. Art. 9/633**, trattandosi di un bene in importazione o esportazione. Questa norma è rimasta uguale a prima.

### **C5) Svizzera 1 commette al Vettore IT1 un trasporto dalla Svizzera a Mosca**

IT1 non ha alcun obbligo Iva in Italia essendo il committente un soggetto extraUE e, come nel caso C2, emetterà una fattura Fuori Campo Iva art. 7 TER.

### **C6) IT1 commette un trasporto da Svizzera a Mosca al Vettore FR1 (ovvero al vettore ExtraUE1)**

IT1 e' il committente il quale deve autofatturarsi con Iva 20%, non trattandosi di beni in esportazione. IT1 compila l'Intra 2 quater servizi se il vettore e' FR1, non lo compila se il vettore e' ExtraUE1.

### **C7) IT1 stavolta e' un privato il quale incarica un vettore francese FR1 di trasportare mobili dall'Italia alla Francia**

Il trasporto e' intracomunitario e inizia in Italia, quindi e' territorialmente rilevante in Italia, ma essendo IT1 un privato non puo' autofatturarsi, per cui il vettore francese dovra' identificarsi in Italia (o nominare un rappr. fiscale in Italia) ed emetterà fattura con Iva italiana. No Intra in quanto IT1 e' un privato.

### **C8) Cessione di bene e addebito, anche successivo, del trasporto**

Se IT1 cede un bene a FR1 addebitandogli in fattura il trasporto dall'Italia alla Francia, tale addebito e' accessorio (art. 12/633) alla cessione di beni e andra' a far parte dell'Intra cessioni e non dell'Intra servizi. Tale regola si ritiene applicabile anche quando l'addebito del trasporto a FR1 venga effettuato successivamente con separata fattura: per il principio dell'accessorieta' tale importo dovra' essere anch'esso fatturato Non Imp. Art. 41 e riportato nell'Intra cessioni e non nell'Intra servizi, sempre che sia citato in fattura il collegamento tra questa fattura di addebito del trasporto e la fattura principale di cessione del bene.

### **C9) Privato italiano, UE o ExtraUE commette un trasporto intracomunitario di beni al vettore IT1**

IT1 fatturerà con Iva se il trasporto parte dall'Italia, Fuori Campo Iva se il trasporto parte da un altro Stato

### **C10) Privato italiano, UE o ExtraUE commette un trasporto intracomunitario di beni al vettore UE1 o ExtraUE1**

Se il trasporto parte dall'Italia il vettore UE1 o ExtraUE1 dovra' identificarsi ai fini Iva in Italia ed emettere fattura con Iva italiana, se il trasporto non parte dall'Italia e' una prestazione Fuori Campo Iva.

## D) INTERMEDIAZIONI

Anch'esse seguono il principio generale della rilevanza Iva del paese del Committente.

### **D1) FR1 (Sogg. passivo francese) effettua un'intermediazione a IT1 per un acquisto di beni da Francia a Italia**

Vale la regola generale e, non trattandosi di intermediazione su importazioni, FR1 emetterà fattura fuori campo Iva; IT1 emette autofattura con Iva 20%. IT1 compila l'Intra 2 quater servizi.

### **D2) IT1 (agente italiano) effettua un'intermediazione a FR1 per una vendita di beni da Francia a Italia**

il committente e' FR1 per cui IT1 emette fattura fuori campo Iva 7-ter e compila l'Intra 1 quater servizi.

### **D3) Impresa IT1 paga provvigione a agente IT2 per una vendita beni da Italia a Svizzera**

IT2 emette fattura Non Imp.art. 9 c. 1 n. 7 essendo un'intermediazione su esportazione. No Intra.

### **D4) Impresa IT1 paga provvigione ad agente IT2 per vendita beni da Italia a Francia**

l'agente IT2 emette fattura con Iva. No Intra.

### **D5) Impresa IT1 paga provvigione ad agente FR1 per una vendita da Italia a Italia**

IT1 deve autofatturarsi con Iva. Si Intra servizi.

**D6) Impresa IT1 paga provvigione ad agente FR1 per vendita beni da Italia a Francia**

Il committente IT1 emette autofattura con Iva. IT1 compila l'Intra 2 quater servizi.

**D7) Impresa IT1 paga provvigione ad agente USA1 per una vendita da Svizzera ad USA**

IT1 deve autofatturarsi Non Imp. Art. 9 c.1 n. 7. No Intra.

**D8) Impresa di S. Marino paga provvigione ad agente IT1 per vendita di beni da S. Marino a Italia**

IT1 non ha obblighi Iva per cui emetterà fattura Fuori Campo Iva 7 TER.

**D9) Privato italiano, UE o ExtraUE paga provvigione a IT1 per un acquisto o vendita effettuato in Italia**

IT1 deve emettere fattura con Iva essendo il rapporto sottostante nel territorio italiano.

**D10) Privato italiano, UE o ExtraUE paga provvigione a IT1 per un acquisto o vendita effettuato fuori d'Italia**

IT1 deve emettere fattura Fuori Campo Iva non essendo il rapporto sottostante nel territorio italiano.

**D11) Privato italiano, UE o ExtraUE paga provvigione a FR1 (o ExtraUE1) per un acquisto o vendita effettuato in Italia**

FR1 deve identificarsi in Italia ed emettere fattura con Iva essendo il rapporto sottostante nel territorio italiano.

**D12) Privato italiano, UE o ExtraUE paga provvigione a FR1 (o ExtraUE1) per un acquisto o vendita effettuato fuori d'Italia**

FR1 o ExtraUE1 non hanno in Italia obblighi Iva non essendo il rapporto sottostante nel territorio italiano.

**D13) Agente UE1 fattura al Committente IT1 provvigioni per una vendita da Germania a Cina**

Anche questa fattispecie ha rilevanza territoriale in Italia ma è considerata esportazione, pur se i beni non partono dall'Italia; IT1 riceve una fattura senza Iva da UE1, la integra ma Non Imp. Art. 9/633. No Intra ex art. 50 c. 6.

Ecco un sintetico prospetto riepilogativo sulle provvigioni da/verso l'estero:

SEDE DEL COMMITTENTE	Nazionalita' Agente	LUOGO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE INTERMEDIATA	RILEVANZA TERRITORIALE DELL'INTERMEDIAZIONE	NOTE
Italia	Italia	Italia o UE	SI, Iva 20%	Vale per intermediazioni su cessioni interne o intracomunitarie, ovvero per acquisti interni o intracomunitari. No Intra.
Italia	Italia	ExtraUE (cioè importaz. o esportazione ovvero estero su estero)	SI, ma è Non Imp. Art. 9 c. 1 n. 7 (la norma non è stata modificata)	Vale per intermediaz. su import o export di beni ovvero su cessioni di beni estero su estero. No Intra.
Italia	UE o ExtraUE	Cessioni interne ovvero da Italia a UE, come pure su acquisti interni o da UE a Italia	SI Iva italiana	Il Committente italiano emette AutoFT art. 17 c. 2 con Iva 20%. SI Intra.
Italia	UE o ExtraUE	Su cessioni a ExtraUE o acquisti da ExtraUE	SI (vale per importazioni ed esportazioni) ma è operaz. Non Imp. Iva Art. 9 c. 1 n. 7	il Committente emette AutoFT art. 17 c. 2 non Imp. Art. 9 c.1 n. 7. No Intra.
Italia	UE o ExtraUE	Estero su estero, cioè da ExtraUE1 a ExtraUE2	SI ma è operaz. Non Imp. Iva Art. 9 c. 1 n. 7	Il Committente emette AutoFT art. 17 c. 2 non Imp. Art. 9 c.1 n. 7. No Intra
UE o ExtraUE	Italia	Cessioni (o Acquisti) interni, Ue o ExtraUE	NO Iva	E' un'intermediazione Fuori Campo Iva art. 7 ter Dpr 633/72. No Intra.

## E) TRASPORTO PASSEGGERI

Il trasporto persone da uno Stato all'altro è rilevante in Italia solo per la tratta italiana, peraltro non Imp. Art. 9 c. 1 n. 1.

**E1) Biglietto aereo di Alitalia, o di Lufthansa (tedesco), ovvero di un vettore ExtraUE, per un trasporto passeggeri da Bologna a Monaco**

Di regola si registra come costo il biglietto o la ricevuta dell'Agenzia viaggi, senza ulteriori adempimenti Iva.

In teoria la tratta italiana rileverebbe come Iva in Italia e andrebbe autofatturata N.I. art. 9 confluendo nell'Intra servizi se il vettore è UE.

**E2) IT1 esegue un trasporto persone per conto di FR1 da Parigi a Bologna**

La tratta italiana è N. Imp. Art. 9, la tratta francese è fuoricampo Iva.

**F) PRESTAZIONI PUBBLICITARIE, PRESTAZIONI DI CONSULENZA  
E ASSISTENZA TECNICA O LEGALE, CESSIONE E CONCESSIONI  
DI DIRITTI D'AUTORE, BREVETTI, LICENZE, MARCHI, ELABORAZIONE  
DI DATI, SERVIZI PRESTATI VIA INTERNET, MESSA A DISPOSIZIONE  
DI PERSONALE, OPERAZIONI BANCARIE, FINANZIARIE E  
ASSICURATIVE, LOCAZIONI DI BENI MOBILI**

Seguono la regola generale della rilevanza territoriale dell'Iva nel paese del Committente, quindi la fattura emessa dal prestatore italiano è in generale **fuori campo Iva art. 7 ter**. Attenzione ai committenti "privati": se sono residenti nella UE la fattura va emessa con IVA 20%, se invece sono residenti extra UE la fattura rimane fuori campo IVA art. 7 septies. Per i prestatori professionisti vedere la lettera H.

L'acquisto da UE1 di un software standardizzato (Windows, Office, Excel, Word, ecc.) e' considerato cessione di bene e ne segue le regole; invece la cessione di software personalizzato e' considerata prestazione di servizi e segue la regola generale.

**N.B.: Traduzioni**

Le traduzioni di opere dell'ingegno (letterarie, artistiche, ecc.) nonche' tutte le altre (di lettere, testi, ecc.) rientrano in questa casistica ex art. 3 c. 2 n. 2 Dpr 633/72, essendo assimilate alla cessione, concessione, licenze relative a diritti d'autore.

**F1) Impresa IT1 presta una consulenza a impresa Svizzera1 che ha un suo Rappr. fiscale in Italia**

Il committente e' extraUE per cui IT1 non ha obblighi Iva in Italia ed emettera' fattura Fuori Campo Iva 7 TER. No Intra.

**F2) Impresa IT1 presta una consulenza a privato svizzero**

Il committente e' extraUE per cui IT1 non ha obblighi Iva in Italia ed emettera' fattura Fuori Campo Iva 7 TER. No Intra.

**F3) Impresa IT1 presta una consulenza a privato francese**

Rileva il luogo di residenza del prestatore, per cui va emessa fattura con Iva. No Intra.

**F4) Impresa IT1 riceve consulenza da FR1 che ha una stabile organizzazione in Italia**

Committente e' IT1 il quale deve autofatturarsi con Iva italiana e presentare l'Intra 2 quater servizi, ipotizzando che la stabile organizzazione in Italia non venga coinvolta. Se la consulenza fosse effettuata dalla stabile organizzazione in Italia, questa deve emettere fattura con Iva a IT1, senza percio' alcun obbligo Intra.

**F5) Impresa IT1 riceve consulenza da FR1 (o ExtraUE1)**

Vale la regola generale. IT1 deve emettere autofattura e, solo nel caso di FR1, compilare l'Intra 2 quater servizi.

**F6) Impresa IT1 riceve una prestazione di traduzione da privato UE**

Si ritiene essere una prestazione fuori campo Iva essendo eseguita da privato.

**G) PRESTAZIONI RELATIVE A BENI IMMOBILI**

Fanno eccezione alla regola generale: rileva l'Iva del paese ove e' situato l'immobile, ivi incluse le progettazioni e le intermediazioni.

**G1) IT1 ripara un immobile sito a Parigi per conto dell'impresa FR1**

IT1 emette fattura Fuori Campo Iva 7-ter; FR1 si autofattura; l'operazione va in Intra servizi.

**G2) IT1 ripara un immobile sito a Nizza di proprieta' di un privato italiano**

Si applica l'Iva francese, per cui non resta altro da fare per IT1 che identificarsi ai fini Iva in Francia ed emettere fattura con Iva francese.

**G3) IT1 ripara un immobile sito a Parigi per conto dell'impresa USA1**

Si procede come sopra.

**G4) IT1 ripara un immobile a Parigi di proprieta' di un privato francese**

IT1 deve identificarsi in Francia (o nominare un rappresentante fiscale in Francia) al fine di emettere fattura con Iva francese.

**G5) FR1 ripara un immobile in Italia all'impresa IT1**

IT1 deve autofatturarsi con Iva italiana e compilare l'Intra 2 quater.

**G6) USA1 ripara un immobile in Italia all'impresa IT1**

IT1 deve autofatturarsi con Iva italiana ma non deve compilare l'Intra 2 quater.

**G7) FR1 (o USA1) ripara un immobile in Italia di proprieta' di un privato**

FR1 (o USA1) deve identificarsi in Italia ed emettere fattura con Iva italiana.

**G8) Architetto italiano IT1 progetta e l'impresa di costruzioni IT2 ristruttura un immobile a Nizza di proprietà di FR1 privato**

Applicandosi il criterio del luogo ove e' situato l'immobile, si applica l'Iva francese. Essendo FR1 un privato, egli non può autofatturarsi per cui IT1 e IT2 sono obbligati a identificarsi in Francia, prendere una P. Iva francese e fatturare a FR1 con Iva francese.

**G9) Architetto francese progetta un immobile sito in Italia di proprietà di un Comune italiano con P. Iva**

Si applica l'Iva italiana per cui l'architetto francese emette fattura senza Iva; il Comune si autofattura art. 17 c. 2.

**G10) FR1 ripara un immobile in Italia di proprietà di un privato francese**

La prestazione e' soggetta ad Iva italiana. L'unica soluzione e' che FR1 si identifichi ai fini Iva in Italia ed emetta fattura con Iva italiana al privato francese.

## H) PRESTAZIONI DI PROFESSIONISTI

**Professionista italiano che presta servizi a Cliente UE**

Il professionista dovrà sincerarsi della soggettività passiva ai fini iva del cliente straniero nel suo paese:

- a) laddove quest'ultimo operi quale soggetto passivo e, a tale titolo, riceva le prestazioni del professionista italiano, allora dovrà ricevere dall'Italia una fattura senza addebito di iva (**fuori campo Iva art. 7 Ter**); sarà poi suo compito effettuare l'inversione contabile che renderà l'operazione imponibile nel paese di destinazione della prestazione (B2B);
- b) qualora invece il cliente non sia un soggetto passivo iva nel suo paese, ovvero, comunque, riceva le prestazioni del professionista italiano in qualità di privato consumatore, allora la fattura che riceve deve essere assoggettata ad iva italiana (B2C).

**H1) Avvocato italiano presta consulenza a privato tedesco**

Non si rientra nelle deroghe dell'art. 7-septies per cui l'Avvocato italiano emetterà fattura con Iva italiana.

**H2) Avvocato italiano presta consulenza a privato USA**

Vedi art. 7-septies. L'Avvocato italiano emette fattura fuori campo Iva.

**H3) Avvocato tedesco presta consulenza a impresa italiana**

Vale la regola generale per cui l'impresa italiana riceve una fattura senza Iva ed emette autofattura con Iva 20%.

**H4) Avvocato tedesco presta consulenza a privato italiano**

Emetterà fattura con Iva tedesca.

**H5) Architetto italiano IT1 progetta e l'impresa di costruzioni IT2 ristruttura un immobile a Nizza di proprietà di FR1 privato**

Applicandosi il criterio del luogo ove e' situato l'immobile, si applica l'Iva francese. Essendo FR1 un privato, egli non può autofatturarsi per cui IT1 e IT2 sono obbligati a identificarsi in Francia, prendere una P. Iva francese e fatturare a FR1 con Iva francese.

**H6) Architetto francese progetta un immobile sito in Italia di proprietà di un Comune italiano con P. Iva**

Si applica l'Iva italiana per cui l'architetto francese emette fattura senza Iva; il Comune si autofattura art. 17 c. 2.

## I) SERVIZI CULTURALI, ARTISTICI, SPORTIVI, SCIENTIFICI, EDUCATIVI, RICREATIVI, COMPRESSE LE FIERE ED ESPOSIZIONI

Sono trattati nell'art. 7 quinquies. Il criterio diventa quello del luogo in cui materialmente vengono svolte le attività culturali, artistiche, sportive, ecc. Sono comprese anche le prestazioni di servizi rese dagli organizzatori delle attività suddette, le prestazioni accessorie (es.: una Fiera che addebita anche la vigilanza, l'assicurazione, il telefono, ecc.) nonché le prestazioni di servizi per l'accesso a tali manifestazioni.

**N.B. FIERE:** possiamo avere in generale 2 casistiche. 1) l'impresa italiana che partecipa ad una Fiera nella UE versa un unico corrispettivo all'organizzatore in forza di un unico contratto che prevede una prestazione complessa; 2) l'impresa versa più corrispettivi a soggetti diversi (spesa di locazione stand, spese di organizzazione, spese di riscaldamento, di vigilanza, di telefono, ecc.).

L'art. 7 quinquies stabilisce la territorialità di queste prestazioni **nel paese ove le stesse si svolgono**. Ad esempio se l'azienda italiana IT1 partecipa nel 2010 ad una Fiera in Germania, la prestazione andrà fatturata dall'organizzatore tedesco con l'Iva tedesca.

**ATTENZIONE:** ciò varrà per il solo anno 2010; dall'1.1.2011 la territorialità sarà invece fissata nel paese del Committente, pertanto nel 2011 l'azienda IT1 riceverà dall'organizzatore della Fiera tedesca una fattura senza Iva che dovrà autofatturare art. 17 c. 2 secondo la regola generale.

**I1) IT1 presta servizio artistico (es. un concerto) a UE1 (o ExtraUE1) e la prestazione viene eseguita nella UE (ovvero in ExtraUE)**

Rileva il luogo ove la manifestazione si svolge, per cui IT1 emette fattura Fuori campo Iva.

**I2) UE1 (o ExtraUE1) organizza evento culturale a IT1 e la prestazione viene eseguita in Italia**

E' una prestazione soggetta ad Iva italiana, pertanto IT1 emette autofattura art. 17 c. 2.

### **I3) UE1 (o ExtraUE1) presta servizio culturale a UE2 (o ExtraUE2) e la prestazione viene eseguita in Italia**

E' una prestazione soggetta ad Iva italiana per cui UE1 deve identificarsi ai fini Iva in Italia.

### **I4) UE1 (o ExtraUE1) presta servizio culturale a privato italiano e la prestazione viene eseguita in Italia**

E' una prestazione soggetta ad Iva italiana per cui UE1 deve identificarsi ai fini Iva in Italia.

## **CASI PARTICOLARI**

- **Fiera in Germania:** nel 2010 (dall'1.1.2011 si seguira' la regola generale della rilevanza territoriale del paese del Committente) rileva l'Iva del luogo ove la manifestazione si svolge. La Fiera tedesca emette fattura con Iva tedesca, salvo poi il diritto di IT1 a chiedere il rimborso dell'Iva tedesca all'Agenzia Entrate italiana in via telematica.
- **FR1 cede a IT1 beni che previamente aveva depositato in Italia** in proprio magazzino tramite il suo Rappr. fiscale: IT1 deve emettere autofattura ma non deve presentare l'Intra.
- **Triangolazione.** IT1 vende beni a FR1, che ha un rappresentante fiscale in Italia, che li rivende a IT2 (tutti soggetti passivi Iva); la merce va da IT1 a IT2. IT1 emette fattura con Iva italiana al rappresentante fiscale in Italia di FR1. Questi emette fattura Fuori Campo Iva a IT2 il quale si autofattura art. 17 c. 2.
- **Quadrangolazione.** IT1 vende beni a FR1 che li rivende a UE1, dotato di rappresentante fiscale in Italia, che li rivende a IT2. I beni non escono dall'Italia perche' vanno direttamente da IT1 a IT2. FR1 dovra' nominare un rappresentante fiscale in Italia (cio' in quanto il rappr. Fiscale in Italia di UE1 non puo' autofatturarsi), poi IT1 fatturera' con Iva a quest'ultimo. Questi a sua volta fatturera' con Iva al rappresentante fiscale in Italia di UE1 il quale, infine, fatturera' Fuori Campo Iva art. 7 ter a IT2, che dovra' autofatturarsi art. 17 c. 2. Purtroppo il rappresentante fiscale in Italia di UE1 rimarra' a credito di Iva.
- **Cessione di un bene da UE1, dotato di rappr. Fiscale in Italia, a IT1.** E' bene appurare se la cessione riguarda un bene gia' nazionalizzato o meno. Nel primo caso e' coinvolta la P. Iva italiana di UE1 per cui avremo una cessione dal rappr. Fiscale in Italia di UE1 a IT1, fuori campo Iva art. 7 ter con obbligo per IT1 di autofatturazione. Nel secondo caso (non coinvolgimento della P. Iva italiana) abbiamo un normale acquisto intracomunitario con obbligo per IT1 di integrazione della fattura e di compilazione dell'Intra acquisti.
- **Noleggio auto a breve termine** (max 30 giorni): IT1 noleggia in Francia da FR1 un'auto da utilizzare ivi. IT1 non deve fare nulla ne' presentare l'Intra in quanto si applica l'Iva del luogo ove il mezzo e' messo a disposizione.
- **Noleggio auto a breve termine:** FR1 (o USA1) noleggia in Italia da IT1 un'auto da utilizzare ivi. IT1 emette fattura con Iva italiana. No Intra.
- **Noleggio auto a lungo termine** (oltre 30 giorni): ora non e' piu' conveniente noleggiare un'auto all'estero per sfruttare la normativa piu' conveniente; infatti si applica la regola generale dell'Iva del luogo ove ha sede il Committente.

## **PROBLEMI DI TRANSITORieta' 2009-2010**

- Fattura di servizi datata gennaio 2010 ma ricevuta in febbraio 2010: la si registra e dichiara nel mese di febbraio in quanto conta sempre la data di ricevimento. E' buona norma conservare la busta o la prova della data di ricezione.
- Fattura di trasporti di merce effettuati da FR1 nel 2009 e fatturati nel 2010: vale la norma dell'art. 6/633 per cui la prestazione di servizi si considera effettuata al momento della fatturazione (ovvero anche anteriormente al pagamento del corrispettivo). Pertanto tali trasporti diventano a tutti gli effetti Iva servizi ricevuti nel 2010.
- Fattura di servizi intra datata 31.12.2009 ma ricevuta nel 2010: si ritiene debba seguirsi la vecchia normativa, pertanto no autofattura e no Intra.

## **E' ANCORA UTILE IL RAPPRESENTANTE FISCALE ?**

Fino ad oggi il Rappresentante fiscale (o l'identificazione diretta nel paese UE che e' la stessa cosa) era utile, tra l'altro, per riportare le quadrangolazioni UE (vietate) a triangolazioni UE (consentite).

Dall'1.1.2010 occorre ripensare all'utilita' di tale Rappresentante perche', almeno per quanto riguarda l'Italia ma occorre verificare la normativa paese per paese, questi **sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi NON FATTURA PIU' CON IVA al suo cliente residente nello stesso paese, ma fuori campo Iva** (c.d. reverse charge forte), e il suo cliente deve applicare il reverse charge (Autofattura art. 17 c. 2). In tal modo il rappresentante fiscale sara' frequentemente a credito di Iva e la sua casa madre dovra' chiedere il rimborso al Fisco del suo paese (quindi non piu' nel paese in cui era situato il Rappr. fiscale), con tempi lunghi, garanzie e spese.

Nel caso invece di impresa italiana con rappresentante fiscale in altro paese UE occorrera' verificare la normativa di quel paese perche' e' possibile che sia ammessa per il rappresentante fiscale la fatturazione con Iva (c.d. reverse charge debole).

Esempio: il rappresentante fiscale in Italia di FR1 cede un bene (o presta un servizio) all'impresa IT1. Il rappresentante fiscale emette fattura Fuori Campo Iva 7 ter e IT1 si autofattura art. 17 c. 2. No Intra.

Esempio: la stabile organizzazione in Italia di FR1 cede un bene (o presta un servizio) all'impresa IT1 (ovvero anche al rappresentante fiscale in Italia di UE1). La stabile organizzazione emette fattura con Iva italiana a IT1. Naturalmente no Intra. Se a fatturare non e' la stabile organizzazione ma direttamente FR1, IT1 emette autofattura art. 17 c. 2.

FINE